

## STATUTO

### DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA – SCOPO - OGGETTO

#### **Articolo 1 - Denominazione - Sede**

E' costituita la società cooperativa a mutualità prevalente denominata

"AEquoS Società Cooperativa"

Cooperativa di Acquisti Equo e Sostenibili, con sede in Comune di Saronno (VA).

#### **Articolo 2 – Durata**

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

#### **Articolo 3 – Finalità e Scopi – Oggetto sociale**

La cooperativa nasce da una rete solidale tra persone, famiglie ed associazioni aderenti ai Gruppi di Acquisto Solidale riconosciuti dalla legge n. 244 del 24 dicembre 2007, art. 1 commi 266-268 (d'ora in poi denominati G.A.S.) e di coltivatori di prodotti biologici, per l'attuazione di un consumo sostenibile.

Essa si basa sull'assunto principale che le risorse naturali sono limitate e quindi non si può immaginare un sistema votato ad una crescita infinita: il miglioramento delle condizioni di vita, sociali e materiali, deve quindi essere ottenuto senza aumentare il consumo ma attraverso altre concezioni dell'economia.

L'organizzazione sociale attuale richiede totale dedizione e disponibilità di presenza sul luogo di lavoro anche se non necessario; il tempo restante deve essere dedicato al consumo. Per contrastare questo sistema uno strumento essenziale è l'“approccio di rete” che promuove, facilita, organizza l'instaurarsi di legami tra soggetti, allo scopo di dare risposte ai loro reali bisogni.

Da questa premessa, la cooperativa basa i propri principi sulle linee guida dei G.A.S. e, in particolare, intende:

a) Promuovere e sostenere la crescita di un'economia basata sulla valorizzazione delle relazioni

interpersonali, della dimensione locale, della giustizia, dell'equità sociale, della sostenibilità ecologica, in una logica di rete e di cooperazione tra diverse realtà e in alternativa alle logiche dominanti del profitto e della competitività.

b) Diffondere la cultura del consumo responsabile e critico e favorire l'acquisizione di consapevolezza e sovranità da parte dei singoli e dei gruppi, a partire dalle scelte quotidiane, sviluppando la responsabilità individuale all'interno di un sistema sociale realmente capace di gestire i beni comuni. Ciò, specialmente attraverso la promozione di attività culturali e formative nel campo del consumo responsabile, che accrescano la coesione sociale del territorio e la capacità di auto-organizzazione dei cittadini per offrire risposte ai bisogni collettivi.

c) Condividere prassi, intenti e azioni con altri singoli, gruppi ed enti che si prefiggono analoghi obiettivi e siano in sintonia con lo spirito della cooperativa.

d) Promuovere, sostenere e rendere accessibili prodotti che rispettino criteri di qualità globale:

- qualità diretta dei prodotti: bontà, salubrità, naturalezza, secondo criteri trasparenti e verificabili;

- rispetto dell'ambiente: prodotti da agricoltura biologica, preferibilmente di origine locale, a basso impatto ambientale, con ridotto uso di chimica e di energia, basso impatto dei trasporti, ridotta produzione di rifiuti;

- rispetto dell'uomo: consentire ai molti che sono esclusi dai circuiti economici e da un mercato del lavoro iper-competitivo di lavorare e partecipare ad uno sviluppo sociale sostenibile.

e) Sostenere i produttori che aderiscono ai criteri di cui al precedente punto d), sia mediante relazioni commerciali tradizionali, sia attraverso patti e relazioni innovative (programmazione condivisa della produzione, anticipo dei costi, partecipazione al rischio d'impresa) per un riconoscimento del loro ruolo fondamentale a livello sociale ed ambientale che stimoli un'adeguata crescita produttiva, qualitativa, culturale e sociale.

f) Sostenere i propri soci e consumatori responsabili offrendo loro un vantaggio economico che li aiuti a preservare il proprio potere di acquisto, mantenendo il loro accesso a prodotti di qualità globale e stimolando la loro crescita culturale.

g) Sensibilizzare l'intera collettività sui temi della distribuzione sostenibile, sviluppare modalità di smistamento dei prodotti che rendano più agevole e maggiormente sostenibile lo scambio e la movimentazione dei beni e dare vita ad una rete di distribuzione capace di rispondere in modo sostenibile alle esigenze di consumo responsabile diffuse sul territorio.

h) Promuovere una relazione diretta tra produttore e fruitore, che favorisca la corresponsabilità, la conoscenza più profonda della filiera produttiva e la programmazione congiunta della produzione allo scopo di evitare sprechi, cercando di superare la figura del "consumatore-utente" e del "produttore-fornitore", verso quella del "co-produttore".

i) Promuovere, attraverso specifiche attività educative, un approccio alla filiera corta che permetta di diversificare le forme di relazione tra produttore e fruitore, di sviluppare una produzione sostenibile indirizzata alle logiche del biologico e di valorizzare il territorio con il recupero dei saperi, delle qualità locali e delle produzioni artigianali e tradizionali.

l) Promuovere nuove opportunità di lavoro che valorizzino la persona e garantire condizioni di lavoro, in linea con i principi della giustizia, dell'equità e della sostenibilità, privilegiando l'integrazione di soggetti socialmente svantaggiati.

m) Sviluppare lo spirito di solidarietà dei soci, sia internamente, valorizzandone la partecipazione attiva alla vita della cooperativa, sia esternamente, promuovendone l'impegno verso le dinamiche globali di giustizia sociale e rispetto dell'ambiente, con le quali l'azione della cooperativa deve coerentemente confrontarsi.

La cooperativa si pone altresì l'obiettivo di essere un punto di riferimento per i soci, fruitori e produttori,

nel senso di sostenerli e accompagnarli nella diffusione dei comuni ideali perché l'esperienza della cooperativa possa essere sempre più esperienza di molti, verso un concreto cambiamento sociale ed economico.

Le suddette finalità sono patrimonio comune di tutte le realtà aderenti; si punta ad un dialogo attivo, alla trasparenza come base per un rapporto di fiducia, al rispetto degli impegni e dei criteri di legalità, a rapporti di scambio anche interno tra i soggetti aderenti.

La cooperativa, pertanto, persegue scopo mutualistico di far conseguire ai soci il vantaggio economico di contrarre, tramite scambi mutualistici attinenti l'oggetto sociale, a migliori condizioni rispetto a quelle di mercato. Ciò è possibile perché essa, da un lato, svolge attività prevalentemente in favore dei soci fruitori e/o utenti di beni e servizi e, dall'altro, perché essa si avvale prevalentemente degli apporti di beni e servizi da parte dei soci produttori. Essa è retta secondo i principi della mutualità ai sensi di legge e si pone come cooperativa a mutualità prevalente ai sensi dell'art. 2512 del Codice Civile.

Nel rigoroso rispetto del principio di prevalenza dello scambio mutualistico principale di cui sopra, la cooperativa potrà anche operare con terzi nonché avvalersi di prestazioni lavorative dei soci e di altri lavoratori non soci, che presteranno la loro opera in forma subordinata od in altra forma consentita dall'ordinamento giuridico.

In quanto cooperativa a mutualità prevalente dovranno essere tassativamente rispettati i seguenti divieti ed obblighi:

- a) non potranno essere distribuiti dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potranno essere remunerati gli eventuali strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) le riserve non potranno essere in alcun modo distribuite fra i soci cooperatori;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione secondo quanto più oltre previsto.

Per il raggiungimento dei fini sopra indicati la cooperativa organizza un'impresa che ha come oggetto sociale lo svolgimento delle seguenti attività:

a) lo sviluppo di servizi di acquisto, distribuzione e consegna di prodotti alimentari biologici di ogni genere quali, a titolo meramente esemplificativo: frutta, verdura, carne, latte e latticini, formaggi, pasta, riso, olio, conserve, insaccati, vino;

b) lo sviluppo di servizi di acquisto, distribuzione e consegna di generi di consumo non alimentari, che garantiscono il pieno rispetto delle norme ambientali e delle condizioni di produzione, quali a titolo meramente esemplificativo vestiario e calzature, prodotti igienico sanitari, cancelleria, oggettistica e prodotti da regalo, prodotti per la produzione di energie rinnovabili;

c) la fornitura dei prodotti commercializzati dalla cooperativa a varie realtà del territorio: mense, circoli, fiere, scuole, enti locali eccetera, che condividono i principi della Cooperativa;

d) l'organizzazione e la partecipazione a mercati e fiere per la promozione delle proprie attività;

e) l'erogazione di servizi formativi, educativi e culturali, rivolti a singoli cittadini, soggetti sociali ed economici, scuole, amministrazioni del territorio, allo scopo di promuovere le finalità della cooperativa;

f) l'organizzazione di eventi di animazione – spettacoli, fiere, manifestazioni, cene, laboratori – attraverso i quali sviluppare linguaggi pratici ed estetici di divulgazione dei contenuti;

g) l'organizzazione di campagne di sensibilizzazione verso tematiche oggetto dello scopo sociale;

h) l'organizzazione di corsi, seminari e laboratori per promuovere stili di vita e di consumo sobri e sostenibili;

i) l'organizzazione di corsi e laboratori pratici per promuovere l'auto produzione, in particolare per

quanto riguarda orti, agricoltura e trasformazioni alimentari;

l) l'organizzazione di corsi, laboratori, incontri di approfondimento rivolti a migliorare i processi produttivi e distributivi;

m) il supporto ai soci nella ricerca di fornitori di prodotti di cui ai punti precedenti, che siano realizzati nel rispetto dell'ambiente e delle persone;

La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, nonché l'assunzione di partecipazioni in altre imprese o società aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, nei limiti di legge, ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale. La società potrà inoltre prestare garanzie e fidejussioni, anche a favore e per obbligazioni di terzi.

Le attività di carattere finanziario e di garanzia potranno essere intraprese solo se senza alcun carattere di prevalenza e non nei confronti del pubblico.

Al fine di conseguire la realizzazione dei propri scopi la cooperativa potrà:

- avvalersi dei contributi e delle previdenze pubbliche previste dalla normativa vigente nonché da quella istituenda;

- accettare finanziamenti da parte dei soci, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea;

- accettare contributi e donazioni da privati.

E' tassativamente vietata la raccolta di fondi tra il pubblico sotto qualsiasi forma.

Quanto sopra deve venire attuato nel rispetto del disposto della legge 5 luglio 1991 n. 197 nonché del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385.

## **PATRIMONIO SOCIALE**

#### **Articolo 4 – Patrimonio**

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che e' variabile ed e' formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote di ammontare minimo non inferiore al minimo di legge e nel complesso non superiori ai limiti di legge;
- b) dalla riserva legale;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Tutte le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento, né assegnate ai soci al termine della liquidazione.

#### **Articolo 5 – Vincoli sulle quote e loro alienazione**

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari e non possono essere cedute a terzi con effetto verso la società senza la preventiva autorizzazione dell'organo amministrativo. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

### **SOCI**

#### **Articolo 6 - Numero e requisiti dei soci**

Il numero dei soci è illimitato e variabile, salvo le norme per il numero minimo previsto dalla legge che, nel caso della presente società, è di tre soci. L'organo amministrativo, qualora l'attivo dello stato patrimoniale della società fosse superiore ad un milione di euro, non potrà accogliere la domanda di nuovi soci oltre il ventesimo se non provvedendo in via preliminare a convocare una assemblea straordinaria che modifichi le disposizioni del presente statuto incompatibili con l'art. 2519 C.C..

Qualora la società raggiunga la soglia di nove soci persone fisiche, potranno essere ammessi anche soci

persone giuridiche.

Possono assumere la qualifica di soci tutti coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali in quanto fruitori o produttori dei beni e servizi offerti dalla cooperativa, lavoratori all'interno dell'impresa, finanziatori o partecipanti all'impresa comune e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- per i soci cooperatori fruitori persone fisiche rappresentanti di gruppi G.A.S. informali, il mandato scritto di almeno 10 aderenti al gruppo di appartenenza a partecipare alla cooperativa a nome e per conto del gruppo, nonché l'accettazione delle finalità di cui all'art. 3, e dei regolamenti interni con particolare riguardo a quello "Criteri di Ammissione dei Soci";
- per i soci cooperatori fruitori G.A.S. costituiti in forma associativa, l'accettazione delle finalità di cui all'art. 3, e dei regolamenti interni con particolare riguardo "Criteri di Ammissione dei Soci";
- per i soci produttori dei generi alimentari e non, dei beni e/o servizi conferiti nella cooperativa, l'adesione alle finalità di cui all'art. 3 dello statuto, e più in generale l'accettazione dello statuto e dei regolamenti interni di con particolare riguardo "Criteri di Ammissione dei Soci";
- per i soci cooperatori fruitori, e per quelli costituiti in forma di impresa (imprenditori individuali) o in altra forma (anche societaria o associativa) e/o ente, l'adesione alle finalità di cui all'art. 3 dello statuto, e più in generale l'accettazione dello statuto e dei regolamenti interni con particolare riguardo "Criteri di Ammissione dei Soci";
- per i soci cooperatori lavoratori, oltre l'accettazione dello statuto dei regolamenti interni di organizzazione della distribuzione e di funzionamento della società, il possesso dei necessari requisiti tecnico professionali e lo svolgimento della loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali.

Ogni socio con personalità giuridica ha diritto ad essere rappresentato dalla persona fisica formalmente



designata nella domanda di adesione e/o con comunicazioni successive.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

In nessun caso possono essere soci coloro che, fatta salva l'autorizzazione dell'organo amministrativo, esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

### **Articolo 7 – Categorie speciali**

La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, III comma, C.C., i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi ad ogni categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a), l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b), l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'organo amministrativo al momento dell'ammissione.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, stabilisce:

- a) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- b) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle sole assemblee ordinarie e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in assemblea.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476 II comma C.C..

Agli stessi soci non spetta l'attribuzione dei ristorni.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato.

### **Articolo 8 - Ammissione dei nuovi soci**

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che

dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione del domicilio per la corrispondenza sociale e dell'indirizzo e-mail o del numero di fax;
- c) l'indicazione delle motivazioni per le quali si richiede l'ammissione nella compagine sociale;
- d) per le imprese e i soci lavoratori la effettiva attività svolta, e la condizione professionale;
- e) la documentazione a sostegno della propria domanda in caso di rappresentante di gruppi GAS informali;
- f) l'ammontare delle quota che si propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, ne' superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- g) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente le finalità della cooperativa (art. 3), lo statuto, i regolamenti interni e di attenersi alle delibere legalmente adottate dagli organi sociali.

Fermo restando il disposto del 2° comma dell'art. 2522 C.C., se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti b), c), d), f) e g) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 6 e dei criteri contenuti nell'apposito regolamento, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

Nel caso di rigetto della domanda di ammissione l'organo amministrativo deve entro sessanta giorni

motivare la deliberazione e comunicarla all'interessato.

### **Articolo 9 – Obblighi dei soci**

I soci sono obbligati a versare, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:

- l'importo del capitale sottoscritto;
- l'eventuale sovrapprezzo, determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

I soci sono obbligati altresì all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

### **Articolo 10 - Diritti dei Soci**

I soci hanno diritto a partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie, ad ottenere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche per tramite di professionisti di fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

### **Articolo 11 – Perdita della qualità di socio**

La qualità di socio si perde per recesso, morte, esclusione.

### **Articolo 12 – Perdita della qualità di socio**

Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, il recesso è consentito al socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione e/o che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Al recesso si applicano le norme di cui all'art. 2532 C.C..

### **Articolo 13 – Esclusione**

Oltre che nei casi previsti dalla legge l'organo amministrativo escluderà il socio che:

- a) risulti inabilitato, interdetto o fallito o condannato ad una pena che comporta la interdizione dai pubblici uffici ovvero risulti condannato per gravi reati contro il patrimonio o la persona, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale;

b) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione: con riferimento alle diverse tipologie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla compagine sociale sono i seguenti:

\* per i soci fruitori consumatori: la fruizione, diretta o indiretta, dei servizi e o l'acquisto di beni dalla cooperativa;

\* per i soci fruitori che conferiscono beni e/o servizi: il mancato conferimento dei propri beni e/o servizi in cooperativa;

\* per i soci lavoratori: lo svolgimento di attività lavorativa a favore della cooperativa;

c) se socio fruitore persona fisica, rappresentante di G.A.S. informale, il relativo mandato sia stato revocato con dichiarazione scritta avente data certa di almeno 10 aderenti al gruppo di appartenenza;

d) non osservi le disposizioni dello statuto, i regolamenti sociali e le deliberazioni degli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a sessanta giorni per adeguarsi;

e) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

f) previa intimazione da parte degli amministratori, si renda moroso nel versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo con la società;

g) senza preventiva autorizzazione scritta dell'organo amministrativo prenda parte a imprese che abbiano interessi e svolgano attività contrastanti con quelle della società;

h) per reiterata, mancata partecipazione alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società, non partecipando per più di tre volte consecutive senza giustificato motivo alle assemblee sociali;

i) qualora il socio abbia trasferito il proprio domicilio senza averne dato comunicazione e/o si renda irreperibile e non risponda agli inviti a presentarsi da parte dell'organo amministrativo e non è quindi in grado di cooperare attivamente alla costruzione dell'impresa sociale.

#### **Articolo 14 – Morte**

In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'organo amministrativo. Alternativamente, spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui all'articolo successivo. Gli eredi del socio defunto devono presentare atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un delegato unico alla riscossione.

La disposizione che precede non si applica ai soci (cooperatori fruitori persone fisiche) rappresentanti di gruppi G.A.S. informali. In questo caso, al socio defunto ha diritto di subentrare nella qualità di socio la persona fisica che, nel termine di 3 mesi dal decesso, riceva mandato scritto, con data certa, da almeno 10 aderenti al gruppo di appartenenza a partecipare alla cooperativa a nome e per conto del gruppo, con accettazione delle finalità di cui all'art. 3, e dei regolamenti interni con particolare riguardo a quello "Criteri di Ammissione dei Soci".

In caso contrario, nessun rimborso spetta né agli eredi del socio defunto, né alle persone fisiche firmatarie del mandato al socio defunto. Il valore della relativa quota sarà devoluto con deliberazione dell'organo amministrativo alla riserva legale.

#### **Articolo 15 – Liquidazione della quota**

Per gli eredi del socio defunto, e per il socio escluso o receduto, la liquidazione della quota sociale avrà luogo al valore nominale sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio. Tale liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo ove versato.

La cooperativa non e' tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale e' divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 13 lettere c), d), e) ed f) oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni.

## **ESERCIZIO SOCIALE - DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI**

### **Articolo 16 - Esercizi sociali - bilancio**

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 trentuno dicembre di ogni anno.

Nei termini di legge, l'organo amministrativo provvederà alla predisposizione del progetto di bilancio e dei relativi allegati illustrativi ai sensi di legge e alla sua presentazione all'assemblea dei soci.

### **Articolo 17 – Destinazione degli utili**

Gli utili eventuali andranno destinati:

- a) per non meno del 30% trenta per cento alla riserva legale ordinaria;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti e alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59;

d) ad eventuale riserva straordinaria indivisibile o ad altre riserve indivisibili appositamente istituite dall'assemblea.

In deroga a quanto sopra l'assemblea, dedotte le quote di cui ai punti a) e b), può destinare l'eccedenza attiva residua a riserva straordinaria indivisibile o ad altra riserva indivisibile.

### **Articolo 18 – Ristorni**

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- \* erogazione diretta anche a mezzo di buoni sconto;
- \* aumento gratuito del valore delle quote di capitale detenute da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

## **RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI**

### **Articolo 19 – Decisioni dei soci**

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili e la ripartizione dei ristorni;
- b) la nomina e la struttura dell'organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del



revisore;

d) la determinazione della misura dei compensi da corrispondere agli amministratori, ai sindaci ed ai revisori, qualora non previsto dalle tariffe professionali;

e) l'approvazione dei regolamenti interni;

f) le modificazioni dell'atto costitutivo;

g) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

h) lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione;

i) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

#### **Articolo 20 - Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto**

Le decisioni dei soci fatto salvo quanto previsto al successivo articolo, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione e approvazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione dei soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo

della decisione. La mancanza di sottoscrizione dei soci entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

Nel caso in cui si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto nel quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario. Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi fax e la posta elettronica. Il procedimento deve concludersi entro 20 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro dei soci da almeno novanta giorni, e può esprimere un solo voto.

I documenti di cui ai precedenti commi devono essere conservati presso la sede sociale per un tempo non inferiore a cinque anni.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

### **Articolo 21 - Assemblee**

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere e), f), g), h) e i) dell'articolo 19) del presente statuto e in

tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un terzo dei soci, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie a sensi di legge.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto lo richiedano, segnalate dall'organo amministrativo nella relazione unita al bilancio, l'assemblea potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, a norma dell'art. 2364 C.C..

L'assemblea e' convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata anche da ciascun socio.

L'assemblea e' convocata in sede sia ordinaria che straordinaria mediante lettera raccomandata, da inviarsi a tutti i soci al domicilio risultante dal libro dei soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della adunanza stessa e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea potrà essere convocata anche mediante telefax, sempreché il numero di telefax dei soci risulti comunicato alla società ed annotato nel libro dei soci, con un preavviso di almeno cinque giorni.

Le assemblee potranno essere convocate, nei termini sopra indicati, anche a mezzo di posta elettronica, purché i relativi indirizzi e le loro variazioni siano annotati nel libro dei soci e purché le convocazioni siano inviate con messaggi di conferma di ricezione. A coloro che non abbiano comunicato i propri indirizzi di posta elettronica o di telefax, la convocazione sarà effettuata con raccomandata.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in

cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'ordine del giorno. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

#### **Articolo 22 – Diritto di intervento**

Hanno diritto di voto alla assemblea i soci che siano iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro soci.

#### **Articolo 23 – Diritto di voto**

Ciascun socio cooperatore ha diritto ad un voto.

#### **Articolo 24 – Rappresentanza assembleare**

I soci possono farsi rappresentare mediante delega scritta. Ciascun votante non può rappresentare più di due soci.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe e della costituzione.

#### **Articolo 25 – Videoconferenza**

Le assemblee sociali potranno essere tenute anche in collegamento audio/video con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti. In questi casi dovrà essere consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni. Dovrà inoltre essere consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; dovrà essere consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Infine dovranno essere indicati nell'avviso di convocazione, a meno che non si tratti

di assemblea totalitaria, i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

In tutti i luoghi audio e video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dalla persona designata dalla assemblea.

### **Articolo 26 – Quorum costitutivi e deliberativi**

Le assemblee sia ordinaria che straordinarie, sono valide in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza assoluta dei voti di cui dispongono tutti i soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Tuttavia, per lo scioglimento e la liquidazione della società, l'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato, o dal notaio, se richiesto dalla legge.

Il segretario e il notaio vengono nominati dal presidente.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

### **Articolo 27 – Votazioni**

Normalmente le votazioni si fanno per alzata di mano. Dovranno farsi per appello nominale o per acclamazione, se l'assemblea lo delibera a maggioranza.

Le nomine alle cariche sociali devono essere fatte con voto palese.

### **Articolo 28 – Amministrazione**

Per organo amministrativo si intende il consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione (C.d.A.) sarà composto da un numero di consiglieri variabile tra 7, 9 e 11, e il loro numero sarà determinato di volta in volta dall'assemblea prima dell'elezione.

Il numero minimo dei consiglieri nominati in rappresentanza dei gruppi di acquisto solidale sarà: di 4 consiglieri se il numero dei consiglieri complessivo del C.d.A. è di 7; di 5 consiglieri, se il numero dei consiglieri complessivo del C.d.A. è di 9; di 6 consiglieri, se il numero di consiglieri complessivo del C.d.A. è di 11.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili nel limite di tre mandati consecutivi.

La cessazione degli amministratori per scadenza dei termini ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti salvo autorizzazione dell'assemblea.

### **Articolo 29 – Consiglio di amministrazione**

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurato a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante redazione e approvazione per iscritto di unico documento dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la sottoscrizione degli amministratori consenzienti;
- la sottoscrizione degli amministratori contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione.

Il procedimento deve concludersi entro cinque giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. La mancanza di sottoscrizione entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun amministratore con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi presso la sede della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

La decisione è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della società, nelle forme sopra indicate ed entro otto giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi della maggioranza degli amministratori.

Spetta al presidente del consiglio raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti gli

amministratori, sindaci e revisore, se nominati, indicando:

- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formulata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori.

Le decisioni del consiglio di amministrazione devono essere trascritte senza indugio nel libro delle adunanze e decisioni del consiglio di amministrazione. La relativa documentazione è conservata dalla società.

### **Articolo 30 – Adunanze del consiglio di amministrazione**

Nel caso di richiesta da parte di un amministratore e comunque di decisioni che riguardano l'approvazione del bilancio di esercizio, la nomina dei consiglieri delegati, la nomina del presidente, e in tutti gli altri casi previsti dalla legge, il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.



Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accettare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta degli amministratori. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

### **Articolo 31 – Integrazione del consiglio di amministrazione**

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il consiglio di amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'assemblea deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria

amministrazione. In caso di mancanza del collegio sindacale, il consiglio di amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

### **Articolo 32 – Compiti degli amministratori**

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 6 sei mesi gli organi delegati devono riferire al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, se esistente, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue eventuali controllate.

### **Articolo 33 – Compensi agli amministratori**

Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato.

Spetta al consiglio di amministrazione determinare i compensi spettanti agli amministratori delegati investiti di particolari poteri.

L'assemblea può anche riconoscere agli amministratori un trattamento di fine mandato.

### **Articolo 34 – Rappresentanza**

La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Il presidente ed i consiglieri delegati hanno inoltre la firma sociale e la rappresentanza della società per l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, nonché nell'ambito e per l'esercizio dei poteri loro attribuiti.

### **Articolo 35 – Collegio Sindacale**

Il collegio sindacale, qualora obbligatorio per legge o se istituito dall'assemblea dei soci, si compone di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea che ne determina il presidente.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Qualora il collegio sindacale sia integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, esso esercita anche il controllo contabile.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis C.C..

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2406, 2407 e 2408, comma I, C.C..

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle adunanze del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni previste al precedente art. 27.

### **Articolo 36 – Controllo contabile**

Nel caso in cui il controllo contabile non sia stato demandato al collegio sindacale, la società, ricorrendone i presupposti di legge, potrà provvedere alla nomina di un revisore unico.

L'incarico di controllo contabile è conferito dall'assemblea che determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

## **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

### **Articolo 37 – Scioglimento**

La cooperativa si scioglie per le cause indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'articolo 2484 C.C. nonché per la perdita del capitale sociale.

In caso di scioglimento della società, l'assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri.

### **Articolo 38 – Devoluzione del patrimonio**

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione verrà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati;
- ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsti dalla legge 31 gennaio 1992 n. 59.

## **DISPOSIZIONI GENERALI E VARIE**

### **Articolo 39 - Regolamenti**

Per meglio disciplinare il funzionamento interno ed i rapporti fra soci e la cooperativa l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli all'approvazione dell'assemblea dei soci che delibererà ai sensi e con le modalità previste dal presente statuto. L'assemblea delibererà anche in merito all'approvazione dei regolamenti interni che si dovessero rendere necessari a' sensi di legge.

### **Articolo 40 - Controversie**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti del luogo ove ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro quindici giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del Collegio arbitrale.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del Collegio arbitrale.

Il Collegio arbitrale dovrà decidere entro centoottanta giorni dalla nomina. Il Collegio arbitrale deciderà in via irrituale secondo equità.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del Collegio arbitrale

vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del Collegio arbitrale.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

#### **Articolo 41 - Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 C.C. si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

Letto, confermato e sottoscritto.

Saronno il 14 aprile 2010